

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5220 del 29/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Cosea Ambiente S.p.A. per impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5427 del 29/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Cosea Ambiente S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Cosea Ambiente S.p.A. (C.F. e P.I. 02368771206) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> costituite dall'unione di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **Cosea Ambiente S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Cosea Ambiente S.p.A. (C.F. e P.I. 02368771206) con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO), via Berzantina n. 30/10, per l'impianto sito in Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova, ha presentato, nella persona di Manuele Baraldi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 26/04/2017 (Prot. n. 6947) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 6989 del 26/04/2017 (Rif. Prot. n. 2017/6947) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/04/2017 al PGB0/2017/8997 e confluito nella **Pratica SINADOC 13206/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- L'ARPAE-SAC di Bologna con nota PGB0/2017/11935 del 29/05/2017 ha richiesto di sospendere il procedimento per acquisire documentandone integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 10830 del 26/06/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/06/2017 al PGB0/2017/14653, ha trasmesso documentazione integrativa pervenuta dalla società in oggetto in data 26/06/2017.
- L'ARPAE-SAC di Bologna con nota PGB0/2017/15540 del 05/07/2017 ha comunicato la presa d'atto di riavvio dei termini del procedimento di AUA a partire dal 26/06/2017, a seguito della modifica sostanziale della precedente domanda del 26/04/2017.
- L'ARPAE-ST di Bologna con nota PGB0/2017/17377 del 25/07/2017 ha trasmesso parere con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-SAC di Bologna con nota PGB0/2017/19999 del 28/08/2017 ha sollecitato il Comune di Monzuno ha trasmettere parere/nulla osta di competenza necessario al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Monzuno, con propria nota Prot. n. 11298 del 26/09/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/09/2017 al PGB0/2017/22297, ha trasmesso parere favore con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 187,85 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche cod. tariffa 12.02.01.01 (pari a € 221,00), ridotta del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
  - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 29/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Cosea Ambiente S.p.A. - Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani Differenziati  
Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui  
al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale comunale che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Montagna PGB0/2017/17377 del 25/07/2017) come “scarico di acque reflue costituite dall’unione di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento” provenienti dal centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati.

Le acque reflue di dilavamento sono costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e di seconda pioggia che cadono sui piazzali in asfalto (di circa 800 m<sup>2</sup>) adibiti al transito dei mezzi e al deposito dei cassonetti e delle attrezzature del centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati. Tali acque reflue, mediante idonea pendenza verso la canaletta grigliata, sono raccolte in un sistema fognario dotato di valvola di intercettazione a ghigliottina (per blocco scarico), di by-pass per le seconde piogge e di impianto di trattamento di prima pioggia (data da una sezione di accumulo acque di prima pioggia, da una sezione di dissabbiatura e di disoleazione a coalescenza, da una sezione di disoleazione statica e da una sezione di accumulo ed eventuale futura filtrazione, dimensionato per garantire sedimentazione e disoleazione dei primi 10 mm di pioggia di ogni evento meteorico), prima di essere scaricate, assieme alle acque reflue domestiche mediante pozzetto di raccordo e condotta di scarico unica, nel fosso stradale. A valle dell’impianto di prima pioggia e a valle del pozzetto di ispezione (in cui confluiscono le acque di prima pioggia e di seconda pioggia) sono presenti 2 pozzetti di prelievo campioni parziali.

Le acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nel centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati) sono preventivamente trattate mediante una fossa Imhoff da 2 A.E., per poi essere trattate mediante un biofiltro anaerobico da 1 A.E. Dopo il biofiltro tali acque reflue sono scaricate, assieme alle acque reflue di dilavamento, mediante pozzetto di raccordo e condotta di scarico unica, nel fosso stradale.

## **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche un'immissione in acque superficiali (fosso stradale comunale che recapita in reticolo idrografico minore) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle coperture dei fabbricati (acque bianche), non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissione è comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni allo scarico in acque superficiali P.G. n. 193439 del 27/05/2009 e P.G. n. 77336 del 24/05/2013, rilasciate dalla Provincia di Bologna, e le prescrizioni del Comune di Monzuno con nota Prot. n. 11298 del 26/09/2017 (visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna PGBO/2017/17377 del 25/07/2017) di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 26/09/2017 al PGBO/2017/22297), come di seguito aggiornate:

1. Ai fini ambientali, **entro il 28/02/2018**, dovrà essere posizionato idoneo pozzetto di campionamento nello scarico finale prima delle immissione nel corpo superficiale (fosso stradale comunale che recapita in reticolo idrografico minore) e dopo il pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento. Tale il pozzetto di campionamento deve essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
2. Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione di cui alla precedente punto 1, siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - ST di Bologna diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico.
3. Ai fini della validità dell'AUA, **entro il 31/03/2018**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna:
  - a) la documentazione attestante la corretta esecuzione degli interventi di posizionamento del nuovo pozzetto di campionamento dello scarico di cui al precedente punto 1.
  - b) una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente individuate tutte le reti fognarie presenti (domestiche, reflue di dilavamento, meteoriche bianche), i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, biofiltro anaerobico, impianto di trattamento di prima pioggia), valvola di intercettazione a ghigliottina (per blocco scarico), by-pass per le seconde piogge e tutti i pozzetti di ispezione, di raccordo e di campionamento (dello scarico finale e degli scarichi parziali), individuando in modo univoco i pozzetti di campionamento parziali e finale presenti.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

4. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e dalla D.G.R. 1860/2006.
5. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
7. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
8. Per l'attivazione dei sistemi di emergenza il Titolare dello scarico ed il gestore dell'impianto sono tenuti ad emanare e mantenere aggiornate le dovute specifiche operative gestionali alle proprie maestranze.
9. Considerato che lo scarico è costituito dall'unione di diverse tipologie di acque reflue sottoposte a dedicati sistemi di trattamento e considerato che deve essere garantito il campionamento separato degli scarichi parziali, gli scarichi parziali sono soggetti al rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
  - a) nel pozzetto di campionamento parziale (a valle dell'impianto di prima pioggia) dello scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;
  - b) nel pozzetto di campionamento parziale (a valle del pozzetto di ispezione in cui confluiscono le acque di prima pioggia e di seconda pioggia) dello scarico parziale delle acque reflue di dilavamento devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali.
10. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e di campionamento siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione e di campionamento siano mantenuti in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

- e) i sistemi di raccolta delle acque reflue di dilavamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo, di pulizia e di manutenzione (almeno 3-4 volte all'anno);
  - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff, biofiltro anaerobico) e delle acque reflue di dilavamento (impianto di trattamento di prima pioggia) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo (con frequenza almeno annuale) ed eventuale pulizia e manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
  - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - h) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto di almeno 30 m a valle dello scarico (quali p.e. eliminazione della vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale. Tali interventi dovranno essere richiesti e concordati con l'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (Comune di Monzuno);
  - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (Comune di Monzuno).
15. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia delle precedenti autorizzazioni settoriali allo scarico in acque superficiali P.G. n. 193439 del 27/05/2009 e P.G. n. 77336 del 24/05/2013 rilasciate dalla Provincia di Bologna, comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----

Pratica Sinadoc 13206/2017

Documento redatto in data 29/09/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Cosea Ambiente S.p.A. - Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani Differenziati  
Comune di Monzuno (BO), via Leonardo Da Vinci s.n.c. Loc. Serracava Nuova**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.**

#### **Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla società Cosea Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di notorietà di non superamento dei limiti stabiliti dai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Monzuno.

Preso atto del parere favorevole Prot. n. 11298 del 26/09/2017 del Comune di Monzuno (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Montagna PGBO/2017/17377 del 25/07/2017), con la quale non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Si inserisce in AUA la validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

#### **Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 13206/2017

Documento redatto in data 29/09/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**